

Ordine del Giorno
C 2208-B
(DL n. 24/2014)

La Camera,

premessi che:

- il provvedimento al nostro esame ha come finalità il rilancio dell'occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
- una delle misure più utili al fine di creare nuova occupazione semplificando gli adempimenti fiscali è quello del cd. "forfettone" che consente di abbassare la pressione fiscale proprio su quei soggetti che iniziano una loro attività e che percepiscono un reddito minimo;
- premesso che la decisione 2013/678/UE del Consiglio dell'Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea n. 316 del 27 novembre 2013, ha autorizzato la Repubblica italiana a continuare una misura speciale in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE;
- la precedente decisione n. 2010/688/UE del 15 ottobre 2010 del Consiglio dell'Unione europea autorizzava, in particolare, l'Italia ad applicare il regime dei minimi, di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti, della legge n. 244 del 2007, fino al 31 dicembre 2013, e la stessa decisione consentiva al nostro Paese di mantenere quale soglia massima per l'applicazione del regime, gli attuali 30.000 euro di fatturato;
- ciò avveniva in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, la quale fissa la soglia per l'esenzione a 5 mila euro;
- analogamente a quanto contenuto nella precedente decisione (n. 2008/737/Ce del 15 settembre 2008), lo stesso Consiglio aveva autorizzato l'Italia a conservare la citata soglia di 30.000 euro, al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali, stabilendo allo stesso tempo che l'autorizzazione sarebbe scaduta alla data di entrata in vigore di norme comunitarie che fissassero una soglia comune di volume di affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall'Iva, o al più tardi, entro il 31 dicembre 2013;
- con la decisione di esecuzione 2013/678/UE del 15 novembre 2013, l'Italia è autorizzata a esentare dall'Iva i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65.000 euro, al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali; in particolare, la suddetta decisione è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'Iva o fino al 31 dicembre 2016, se questa data è anteriore;
- i requisiti per l'accesso al regime dei minimi riguardano i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro, che non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), che non hanno effettuato cessioni all'esportazione, che non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, che nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro;
- il suddetto regime prevede un'imposta forfettaria che sostituisce IRAP e IRPEF per i primi cinque anni di attività, oltre che una riduzione degli obblighi contabili e l'esenzione dagli studi di settore;
- la suddetta decisione, se applicata, determinerebbe l'esonero dall'Iva circa 1.150.000 imprenditori

individuali e 537.000 lavoratori autonomi, abbassando la pressione fiscale proprio su quei soggetti che iniziano una *start up* e che percepiscono dalla propria attività imprenditoriale un reddito minimo;

- in particolare, secondo dati del Ministero delle Finanze una nuova partita Iva ogni tre rientra tra quelle hanno i requisiti per accedere al regime dei minimi;

- secondo dati del Ministero dell'Economia, la suddetta misura necessiterebbe una copertura finanziaria di 29.000.000 euro annui –

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative al fine di innalzare, concordemente a quanto autorizzato dalla decisione 2013/678/UE del Consiglio dell'Unione europea, a 65.000 euro annui i limiti di reddito per i quali i soggetti di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della Legge 244/2007 possono richiedere di aderire al regime fiscale c.d. dei minimi.

Bocadutri, Paglia, Lavagno